



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Denominazione progetto

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEGLI  
“INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E  
L’ABBATTIMENTO DEI RISCHI NEGLI EDIFICI DI ATENEO”

CUI: L02772010878202600016 CIG: BC15B37CFB

## **DISCIPLINARE DI GARA**

## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1 Documentazione di Gara.....	6
2.2 Chiarimenti.....	6
2.3 Comunicazioni .....	7
3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO .....	8
3.1 Oggetto dell'accordo quadro .....	8
3.2 Durata dell'appalto .....	9
3.3 Valore dell'appalto.....	9
3.4 Quinto d'obbligo e variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120 co.9 Dlgs. 36/2023 ss.mm.ii.) .....	10
3.5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili.....	10
3.6 Operatori economico con cui verrà stipulato l'accordo quadro.....	10
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
4.1 Soggetti ammessi alla procedura.....	11
4.2 Requisiti di partecipazione .....	12
4.3 Requisiti generali .....	12
4.4 Self cleaning.....	13
4.5 Altre cause di esclusione.....	13
4.6 Requisiti di ordine speciale.....	14
4.7 Requisiti di idoneità professionale.....	15
4.8 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di impresa di rete, GEIE .....	15
4.9 Indicazioni per i consorzi di cooperative, le imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
5 AVVALIMENTO .....	15
6 SUBAPPALTO.....	17
7 VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO PREZZI.....	18
8 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.....	19
9 GARANZIA PROVVISORIA .....	19
10 GARANZIA DEFINITIVA.....	19
11 COPERTURE ASSICURATIVE.....	19
12 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	22
15 CONTENUTO DELLA BUSTA "1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
15.1 Domanda di partecipazione .....	24
15.2 Assolvimento imposta di bollo.....	27
15.3 Dichiarazione da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo n. 372 del D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 .....	27
15.4 Documento di gara unico europeo (DGUE) .....	28
15.5 Domanda in caso di avvalimento .....	29

15.6	Documentazione ulteriore per i soggetti associati .....	29
16	CONTENUTO DELLA BUSTA “2 – OFFERTA ECONOMICA” .....	31
16.1	Offerta economica.....	31
16.2	Documento attestante il versamento del contributo ANAC .....	32
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	32
18	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	32
19	VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA .....	33
20	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	33
21	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO .....	34
22	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	34
23	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
24	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	35
25	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	35
26	ACCESSO AGLI ATTI .....	35
27	RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO .....	36

## 1. PREMESSA

Il presente Disciplinare regola la procedura aperta per l'affidamento degli "Interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e l'abbattimento dei rischi negli edifici di Ateneo" mediante un Accordo Quadro da stipulare con singolo operatore economici, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l'esecuzione degli interventi presso tutti gli edifici esistenti di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, all'Università degli Studi di Catania.

La procedura è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania nella seduta del 27/03/2026 e con Determina prot. 310335 del 16/06/2026 è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. ed al DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022.

**L'importo complessivo, presunto e non garantito, del presente Accordo Quadro è pari ad € 1.499.400,00 oltre IVA al 22%, di cui € 1.470.000,00 soggetti a ribasso e € 29.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

**Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni contrattuali, ivi compreso l'eventuale quinto d'obbligo, è pari ad € 1.799.280,00**

CUI: L02772010878202600016 - CIG: BC15B37CFB

I contratti collettivi applicati sono:

- F012: CCNL Edilizia Industria e Cooperative (ANCE, Cooperative, Fillea, Filca, Feneal);
- F015: CCNL Edilizia Artigianato e PMI (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI);
- C011: CCNL Metalmeccanico (Industria Federmeccanica/Assistal);
- C049: CCNL Metalmeccanico (Artigianato);
- C018/C064: CCNL Metalmeccanico (Piccola e Media Industria CONFAPI).

In riferimento alle clausole sociali, troverà applicazione l'art. 57, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi discendenti è Catania, codice NUTS: IG17.

I CPV di riferimento sono:

Edifici civili e industriali	OG1	45400000-1
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	45212350-4
Impianti tecnologici	OG11	45300000-0
Opere strutturali speciali	OS21	45223200-8

**Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 27/07/2026**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, attraverso l'istituto dell'Accordo Quadro con singolo operatore e senza minimo garantito, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche "Codice"), e

l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice e con l'inversione procedimentale.

La procedura sarà espletata (ai sensi dell'art. 25 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma certificata Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti (di seguito Piattaforma), disponibile all'indirizzo web: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della predetta piattaforma telematica.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica sono resi disponibili al link <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e al link: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte l'impresa che intenda partecipare dovrà:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo una username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale operativo partecipazione gara telematica pubblicato sul portale e reperibile all'indirizzo: [https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp);
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

La registrazione sulla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

**Ogni problematica relativa alla registrazione alla piattaforma, al caricamento dei documenti e, più in generale, a problemi di natura tecnica inerenti all'utilizzo della piattaforma dovranno essere segnalati all'indirizzo del RUP [piergiorgio.ricci@unict.it](mailto:piergiorgio.ricci@unict.it) non oltre 5 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, altrimenti non saranno presi in esame.**

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità previste nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli allegati e nella documentazione di gara.

Per la presente procedura è stato designato, ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'Ing. Piergiorgio Ricci quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e-mail: [piergiorgio.ricci@unict.it](mailto:piergiorgio.ricci@unict.it), afferente Area Progettazione, Sviluppo Edilizio e Manutenzione (A.P.S.E.Ma.)

**Il presente disciplinare di gara sostituisce o modifica eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.**

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documentazione di Gara**

- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- DGUE - Documento di gara unico europeo;
- Capitolato Speciale di Appalto (CSA);
- Dichiarazione antimafia;
- Patto di integrità;
- Schema Accordo quadro

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sui seguenti siti internet

<http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>;

<https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleApplati/it/homepage.wp>

### **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti, anche di natura tecnica, sulla presente procedura, in ordine al contenuto del capitolato e del presente disciplinare, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e non oltre il giorno 17/07/2026** mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche [https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp).

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito, l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, nel bando o nel disciplinare di gara in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni precedenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, **e comunque con cadenza settimanale**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica, consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione Comunicazioni dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta si riferisca a tematiche le cui normative vigenti forniscano idonee indicazioni giuridiche ed operative.

Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui siano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

In ogni caso i predetti chiarimenti, se di interesse generale, saranno pubblicati in forma anonima sui siti di cui al precedente punto 2.1.

### **2.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite PAD (Patto di attivazione digitale) e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS (Electronic, Identification, Authentication and Trust Service – UE n. 910/2014).

L'operatore economico elegge domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'art. 90 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, GEIE, aggregazione di imprese di rete e consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti, pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di malfunzionamento del PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

### 3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

#### 3.1 Oggetto dell'accordo quadro

Con il presente Disciplinare vengono fissate le condizioni e le prescrizioni con le quali affidare gli "Interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e l'abbattimento dei rischi negli edifici di Ateneo" mediante Accordo Quadro da stipulare con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 del Codice così come meglio specificato al Capo 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) denominato "Disciplina Contrattuale".

Il presente Disciplinare e il relativo CSA definiscono la tipologia degli interventi da eseguire con riferimento ad un determinato arco di tempo. Tali interventi non sono predeterminati nel numero e ciascun intervento sarà oggetto di apposito contratto attuativo.

Il presente Disciplinare si riferisce genericamente all'Accordo Quadro e fornisce una indicazione generale dell'ambito contrattuale dell'Accordo stesso. Ogni contratto attuativo avrà un proprio Capitolato Speciale di Appalto e delle Specifiche Tecniche che andranno ad integrare, completare, specificare i contenuti specifici di ogni intervento oggetto di contratto attuativo.

L'importo complessivo, presunto e non garantito, del presente Accordo Quadro è pari ad € 1.499.400,00 oltre IVA, di cui € 1.470.000,00 soggetti a ribasso e € 29.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

L'elenco indicativo, e non esaustivo, degli edifici in proprietà o in uso alla data di pubblicazione del presente Disciplinare dove eseguire gli interventi è riportato all'art. 7 del CSA.

Le categorie dei lavori sono le seguenti:

- **OG11** "Impianti tecnologici" € 599.760,00 – **Importo stimato complessivo del quinto d'obbligo € 719.712,00 - Classe III** - prevalente;
- **OG1** "Edifici civili e industriali" € 449.820,00 - **Importo stimato complessivo del quinto d'obbligo € 539.784,00 - Classe II** -scorporabile e/o subappaltabile.
- **OG2** "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" € 299.880,00 - **Importo stimato complessivo del quinto d'obbligo € 359.856,00 - Classe II** -scorporabile e/o subappaltabile.
- **OS21** "Opere strutturali speciali" € 149.940,00 - **Importo stimato complessivo del quinto d'obbligo € 179.928,00 - Classe I** - -scorporabile e/o subappaltabile.

**Pertanto l'operatore economico dovrà possedere esclusivamente l'attestazione SOA per le categorie**

Categ.	Class.	Importo lavori	Importo stimato complessivo del quinto d'obbligo
OG11	III	€ 599.760,00	€ 719.712,00
OG1	II	€ 449.820,00	€ 539.784,00
OG2	II	€ 299.880,00	€ 359.856,00
OS21	I	€ 149.940,00	€ 179.928,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.499.400,00</b>	<b>€ 1.799.280,00</b>

**in quanto l'importo dei lavori aumentato del quinto d'obbligo non consente l'applicazione dell'art. 2 co.2 dell'All.II.12 del Codice.**

Per una più precisa descrizione degli interventi oggetto dell'Appalto si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.

Non ricadono nell'ambito dell'accordo quadro le nuove edificazioni, le manutenzioni ordinarie, programmate e/o a guasto. Tali interventi possono essere relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi.

Gli interventi oggetto dell'Accordo non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli che si renderanno necessari rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante, entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo stesso.

I contratti attuativi saranno, infatti, assegnati come meglio specificato in seguito.

### **3.2 Durata dell'appalto**

L'Accordo Quadro avrà **durata di 3 anni - 36 mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo nel rispetto delle disposizioni codicistiche.

Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei lavori da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice.

Il singolo lavoro deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal RUP o dal Direttore Lavori e stabilite nel Contratto attuativo o nell'Ordine di servizio.

I Contratti potranno essere assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti di Attivazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo senza che l'Appaltatore possa avanzare per esso nulla di più di quanto contrattualmente pattuito.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà stipulare contratti applicativi con l'aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, ferma restando quanto previsto all'art.10 del CSA.

### **3.3 Valore dell'appalto**

L'importo complessivo, presunto e non garantito, del presente Accordo Quadro è pari ad € 1.499.400,00, di cui € 1.470.000,00 soggetti a ribasso e € 29.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l'Università, che potrà dunque anche affidare lavori il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che i Contraenti possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo.

Considerata la natura dell'Accordo Quadro, i costi della manodopera e la relativa incidenza sull'importo dei lavori saranno stimati di volta in volta con riferimento al singolo affidamento oggetto di contratto attuativo.

I lavori dovranno quindi essere regolarmente svolti sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati e così anche nel caso di minori prestazioni richieste, senza che i Contraenti possano avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.

L'intervento è previsto al punto 16 del P.T.LL.P.P. 2026/2028.

In conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01 del Codice, **i contratti collettivi applicabili** al personale dipendente impiegato nell'appalto, sono:

- F012: CCNL Edilizia Industria e Cooperative (ANCE, Cooperative, Fillea, Filca, Feneal);
- F015: CCNL Edilizia Artigianato e PMI (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI);
- C011: CCNL Metalmeccanico (Industria Federmeccanica/Assistal);
- C049: CCNL Metalmeccanico (Artigianato);
- C018/C064: CCNL Metalmeccanico (Piccola e Media Industria CONFAPI);

o altri contratti collettivi indicati in offerta previa verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice.

Con riferimento alle clausole sociali, troverà applicazione l'art 57, comma 1 del Codice.

### **3.4 Quinto d'obbligo e variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120 co.9 Dlgs. 36/2023 ss.mm.ii.)**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Pertanto il valore globale stimato del contratto comprensivo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento è pari ad **€ 1.799.280,00**.

La Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, secondo quanto stabilito dell'articolo 120 del Codice.

### **3.5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili**

La fattispecie contrattuale dell'Accordo è definibile quale contratto normativo finalizzato alla fissazione di futuri contratti che l'Università si riserva di stipulare o meno.

Le categorie prevalenti, scorporabili e/o subappaltabili saranno più specificatamente individuate nella documentazione di progetto esecutivo dei singoli contratti attuativi.

### **3.6 Operatori economico con cui verrà stipulato l'accordo quadro**

Il primo concorrente della graduatoria di gara diverrà Contraente e stipulerà l'Accordo Quadro con l'Università.

L'assegnazione dei contratti attuativi avverrà secondo le disposizioni dell'art. 16 del CSA; in questo caso il Contraente diverrà, per il singolo contratto attuativo, anche Appaltatore.

Il presente Accordo Quadro non prevede l'assegnazione di contratti attuativi minimi garantiti.

#### 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE **Soggetti ammessi alla procedura**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) in sede di offerta indicano per quali consorziate si concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

**È vietato** ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo denominato aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo di requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) e d), ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **4.2 Requisiti di partecipazione**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che siano in possesso, **a pena di esclusione**, di tutti i requisiti di ordine generale, speciale ed economico finanziaria (All. II.12 del Codice), indicati nei successivi punti del presente paragrafo.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

#### **4.3 Requisiti generali**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art.65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **4.4 Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**Sono comunque esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

#### **4.5 Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano

nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

#### **4.6 Requisiti di ordine speciale**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale ed economico finanziario accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, ai sensi dell'art.100, comma 4, del Codice, devono dimostrare, a pena di esclusione, il possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, e in corso di validità, nelle seguenti categorie:

<b>OG11</b>	<b>Classifica III</b>
<b>OG1</b>	<b>Classifica II</b>
<b>OG2</b>	<b>Classifica II</b>
<b>OS21</b>	<b>Classifica I</b>

Si precisa che, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve qualificarsi in proprio o mediante RTI.

Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA nella Categoria prevalente OG11 per classifica necessaria nonché, relativamente alla Categorie scorporabili e/o subappaltabili, previste a qualificazione obbligatoria (OG1, OG2 e OS21), il possesso di adeguata qualificazione. Si precisa che, trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve qualificarsi in proprio o mediante RTI ovvero ricorrere al subappalto c.d. qualificante dichiarandolo in sede di gara a pena di esclusione; i requisiti mancanti relativi alle categorie scorporabili devono essere posseduti con riferimento alla classifica della categoria prevalente.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono disciplinati dall'Allegato II.12, fermo restando l'art. 67 del Codice e le modifiche intervenute allo stesso con D.lgs. 209/2024 e da ultimo con la legge 34/2026.

#### **4.7 Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri devono inserire nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### **4.8 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di impresa di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f) e g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di seguito elencati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata, che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al punto 4.7. deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art.68, comma 2, in sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

#### **4.9 Indicazioni per i consorzi di cooperative, le imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c), d), e) ed f) del Codice devono possedere il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al punto 4.7.

Il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

### **5 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art.104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 4.6.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale;

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, tra il momento del deposito della domanda, di cui all'articolo 40 del succitato codice, e il momento del deposito del decreto, previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, per la partecipazione alla presente procedura è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4.3 e quelli di cui all'articolo 4.4 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e, quindi, causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione, o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procederà a segnalare all'Autorità il

comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 6 SUBAPPALTO

All'atto dell'offerta, il concorrente indica le parti dei lavori che intenderà subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti consentiti dalla legge**, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice possono affidare in subappalto le opere e i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: a) il subappaltatore presenti una dichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 in quanto qualificato nella relativa categoria; b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del Codice.

Ai fini di salvaguardare la natura prevalentemente personale della prestazione dell'appaltatore, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi **dell'art. 119**, con riferimento alla prevalente **categoria OG11**, si prescrive una quota subappaltabile **non superiore al 50%** dell'importo contrattuale, tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, e più in generale dei luoghi di lavoro, e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

In tutti i casi di subappalto, in conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01 del Codice, il subappaltatore deve garantire l'applicazione dei contratti già previsti dall'appalto principale, e, specificatamente, il Contratto Collettivo : **F012 “Edilizia Industria e Cooperative” (ANCE, Cooperative, Fillea, Filca, Feneal), F015 “Edilizia Artigianato e PMI” (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI); C011 “Metalmeccanico” (Industria Federmeccanica/Assistal); C049**

**“Metalmeccanico” (Artigianato); C018/C064 “Metalmeccanico” (Piccola e Media Industria CONFAPI)** o altro contratto collettivo indicato in offerta, previa verifica dell’equivalenza delle tutele, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice.

**È vietato il subappalto a cascata**, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro.

## **7 VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO PREZZI**

La stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice.

Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, tali da determinare una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell’importo complessivo, si darà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 3%, e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza, applicata alle prestazioni da eseguire.**

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 commi 7 e 8, tuttavia, se comportano categorie delle lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- desumendoli dai prezziari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità delle attività, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle attività o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 120 del Codice, è modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nei casi ivi indicati.

## **8 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE**

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, l'Amministrazione corrisponderà all'appaltatore, al compimento degli adempimenti ivi previsti, un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

## **9 GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non è richiesta la garanzia provvisoria, di cui all'art.106 e ss.mm.ii.

## **10 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, comma 4, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale.

Tale garanzia definitiva potrà essere costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

## **11 COPERTURE ASSICURATIVE**

L'esecutore delle attività, per ciascun contratto attuativo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117, comma 10, del Codice, costituisce e trasmette alla stazione appaltante - almeno 10 giorni prima della consegna delle attività - una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle attività il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle attività e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle attività in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

## **12 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione del Contributo Gare. Tale modalità garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso ANAC, come stabilito da ANAC.

## **13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta deve pervenire in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, **esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 27/07/2026** pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo che assegnerà la Piattaforma.

La Piattaforma prevede, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'offerta attraverso il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **Busta 1** – *Documentazione amministrativa;*
- **Busta 2** – *Offerta economica.*

La documentazione richiesta in ciascuna delle predette Buste dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

Non sono ammesse offerte in aumento. Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta.

È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative, e, quindi, inammissibili, intendendo con ciò le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Amministrazione Appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente esclusione dalla gara dell'Offerente interessato.

Con la stessa modalità sopra descritta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata. **Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta trasmessa, né integrazioni o sostituzioni dell'offerta medesima, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'intera offerta già trasmessa con altra offerta completa.**

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma, che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati in Piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, i file che compongono l'offerta devono essere tutti nativi digitali ed in ogni caso convertiti in **formato PDF/A** e **firmati digitalmente**.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Piattaforma e dell'Università degli Studi di Catania, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per

qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Pertanto, sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato arrivo dell'offerta medesima.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella busta pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti in Piattaforma, nelle pagine Internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI sia costituiti che costituendi) dovrà indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati, in sede di presentazione dell'offerta.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sugli indirizzi internet di cui al medesimo paragrafo.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Università degli Studi di Catania, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, sia mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici, che hanno già inviato l'offerta, di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet di cui al precedente punto 2.1.

## **14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

In particolare:

- sono sanabili l'omessa o incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- è sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- è sanabile il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

**Non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione indicati nei documenti di gara.
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 1 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto, i soggetti che le devono rendere e la sezione della Piattaforma in cui inserire la documentazione richiesta.

In caso di decorso vano del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Qualora il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15 CONTENUTO DELLA BUSTA “1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il concorrente dovrà inserire nella Piattaforma nella sezione Documentazione amministrativa quanto segue:

1. Domanda di partecipazione;
2. Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo;
3. DGUE - Documento di gara unico europeo - (di seguito denominato DGUE)
4. DGUE dell'impresa ausiliaria (eventuale);
5. Annesso n. 1 al DGUE, solo per le imprese ausiliarie, comprensivo della dichiarazione di avalimento (eventuale);
6. Dichiarazione antimafia;
7. **Patto di integrità dell'Università degli Studi di Catania sottoscritto digitalmente da tutti i rappresentanti legali e da tutti i direttori tecnici;**
8. Procura (eventuale);
9. Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale);
10. Atti relativi a R.T.I o Consorzi (eventuale).

### **15.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato denominato “Domanda di partecipazione”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo

407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altri CCNL equivalenti ai sensi dell'art.11, comma 3, con l'indicazione dei relativi codici alfanumerici;
- di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 04.06.2013, dal codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania emanato con Decreto rettorale n. 1166 del 08/04/2021 e ss.mm.ii. - accessibile al link <http://www.unict.it/it/content/codice-di-comportamento> - nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici, può costituire causa di risoluzione di contratto;
- **[in caso di Lavori di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012]** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- attestazione di essere informato che il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

## **15.2 Assolvimento imposta di bollo**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 è effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.3 Dichiarazione da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo n. 372 del D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.4 Documento di gara unico europeo (DGUE)**

In attuazione all'art. 91, comma 1, del Codice e secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto devono compilare il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, in formato elettronico, reperibile sulla piattaforma telematica, secondo la seguente procedura:

1. accedere alla compilazione del DGUE tramite link:  
<https://unict.ubuy.cineca.it/m-dgue/>;
2. cliccare su "Accedi al servizio di compilazione dei dati";
3. cliccare su "Sono un operatore economico"
4. nella sezione "Che operazione si vuole seguire" cliccare l'opzione: "Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)";
5. compilare il file, soprattutto la sezione relativa alla "Parte II: Informazioni sull'operatore economico";
6. completata la compilazione l'operatore potrà scaricare il file DGUE Response sia in formato XML che in formato PDF;
7. infine caricare il DGUE Request generato in formato PDF e firmato digitalmente.

La completa ed esatta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consente al concorrente di assolvere alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine alla sussistenza dei requisiti generali (art. 94 del Codice degli Appalti) e dei requisiti speciali (art. 100 del Codice).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art.98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra, deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art.98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 101 del Codice.

### **15.5 Domanda in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

### **15.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti aggregati in rete.

## 16 CONTENUTO DELLA BUSTA “2 – OFFERTA ECONOMICA”

In riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà inserire in Piattaforma quanto segue:

1. Offerta economica;
2. Documento attestante il versamento del contributo ANAC.

### 16.1 Offerta economica

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà generare e inserire l'offerta economica attraverso il sistema nella sezione “Offerta economica”, con la procedura e le modalità che seguono:

- il **ribasso percentuale**, nell'apposito campo, espresso in cifre (fino alla terza cifra decimale) e in lettere, sull'importo posto a base di gara. Le eventuali offerte contenenti un numero diverso di cifre decimali saranno arrotondate alla terza cifra decimale;

I valori inseriti saranno automaticamente recepiti in una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf.

Tutte le clausole riportate nella suddetta dichiarazione di offerta economica, si intendono integralmente accettate dal concorrente e non possono essere modificate. Inoltre, il concorrente dichiara:

- L'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione della medesima, che dovrà essere prorogato a richiesta dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui nel termine indicato non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- Che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante/ Ente committente.

La suddetta dichiarazione denominata “Offerta Economica” dovrà essere:

1. Scaricata e salvata sul proprio PC dal concorrente;
2. **A pena di esclusione, sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.1;**
3. Inserita nell'apposita sezione del sistema denominata “Offerta Economica”.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

## 16.2 Documento attestante il versamento del contributo ANAC

Il concorrente dovrà generare e inserire il documento attestante il versamento del contributo ANAC nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Documento attestante il versamento del contributo ANAC*".

Il mancato pagamento del contributo ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio, entro il termine assegnato da questa Stazione Appaltante. **Si rammenta che tale omissione può integrare gli estremi, alla fine della partecipazione ad una successiva procedura di gara, di un grave illecito professionale.**

## 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, attraverso l'istituto dell'Accordo Quadro con più operatori e senza minimo garantito, ai sensi dell'art. 59 del Codice, e l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, art. 54 del Codice.

La soglia di anomalia sarà individuata attraverso il metodo A (modificato dal correttivo) contenuto nell'allegato II.2 del Codice.

Nell'ipotesi di due offerte aventi il medesimo ribasso percentuale, la stazione appaltante procederà con il sorteggio da effettuarsi tramite la piattaforma.

## 18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle operazioni di gara è stabilito il giorno **29/07/2026** alle ore **10:00**, mediante collegamento telematico alla piattaforma con possibilità per gli operatori economici di prendere visione delle operazioni di apertura presso le proprie sedi.

Il seggio di gara, avvalendosi della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art.107, comma 3, del Codice, procederà, nella prima seduta pubblica su piattaforma telematica:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte presentate;
- b) all'apertura dell'Offerta Economica e il **documento attestante il versamento del contributo ANAC**;
- c) al calcolo della soglia di anomalia, soglia di anomalia che sarà individuata attraverso il **metodo A (modificato dal correttivo)** contenuto nell'allegato II.2 del Codice;
- d) a determinare la graduatoria, nei modi previsti al precedente punto 17;
- e) a individuare l'operatore economico collocatosi in prima posizione, nei confronti del quale procederà alla verifica della documentazione amministrativa;
- f) alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore in base a quanto indicato nel presente disciplinare di gara;
- g) ad attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del Codice;

h) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice.

Al termine delle sopraelencate operazioni si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione.

## **19 VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA**

La verifica dell'offerta anormalmente bassa avverrà in esecuzione dell'art. 54 del Codice che prevede l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale come previsto al punto 17.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiederà al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta sia anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di Accordo Quadro è stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Accordo Quadro è stipulato secondo quanto previsto all'art.18, comma 3 del Codice.

La stipulazione dell'Accordo Quadro dovrà avere luogo entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, indicato dalla Stazione appaltante così come previsto dall'art. 18 del Codice dei contratti pubblici.

Qualora la stipulazione del contratto non possa avvenire nel termine indicato a causa del ritardo nella trasmissione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e propedeutica alla stipulazione medesima, l'aggiudicatario non potrà avvalersi della facoltà prevista all'art. 18 del Codice dei contratti pubblici, né potrà addurre tale circostanza a giustificazione di ritardi nell'inizio dei lavori, qualora si proceda alla consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge.

La mancata stipulazione dell'Accordo Quadro imputabile all'aggiudicatario determinerà comunicazione all'ANAC per i provvedimenti adottati dalla stessa nei riguardi dell'aggiudicatario, a seguito della segnalazione di inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti in esito al provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione da parte della Stazione appaltante.

## **21 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

Fa parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro il Capitolato Speciale d'Appalto.

L'attivazione e la stipula dei contratti attuativi avverranno secondo le modalità previste agli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto e in osservanza a quanto stabilito dal Codice.

## **22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **23 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, consultabile al seguente link:

<https://www.unict.it/it/content/piano-della-performance>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante, accessibili al link

<https://www.unict.it/it/ateneo/regolamenti-di-interesse-generale>

## **24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania.

## **25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

## **26 ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art.35 del Codice e dalle vigenti

disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Secondo quanto disposto da tale articolo, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

## **27 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

Il R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto) è l'Ing. Piergiorgio Ricci – e-mail: [piergio.ricci@unict.it](mailto:piergio.ricci@unict.it) afferente alla Direzione Generale Ripartizione Salute, Sicurezza, Ambiente (HSE) -Tel: 095/4781129.

La Dirigente  
(Dott.ssa Elvira Cardillo)

